

M D G		
Procura Generale della Repubblica - Salerno Ufficio di Registrazione		
N. 3416	23 LUG 2012	
APP. GEN. CC	RUO	
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI
GIUSTIZIA

Direzione Generale della Giustizia Penale

DIPARTIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI

Direzione Generale per i sistemi informativi
automatizzati

Roma, 13 luglio 2012



#_dg.DAG.23/07/2012.0102986.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di appello
Loro Sedi

OGGETTO: attuazione delle procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale attraverso l'interconnessione tra il Sistema Informativo del Casellario (SIC) e il sistema dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

1. Inquadramento

L'art. 4 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 prevede al comma 1, lettera a) che il soggetto iscritto nelle banche dati del Sistema Informativo del casellario (SIC) debba essere identificato, oltre che col cognome, nome, luogo e data di nascita, anche con un codice identificativo. Il testo unico del casellario, in particolare, per codice identificativo intende:

- il codice fiscale, per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia;
- il codice identificativo sulla base delle impronte digitali (c.d. CUI), individuato ai sensi dell'articolo 43 del T.U., per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea.

Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSI) - e l'Agenzia delle Entrate hanno stipulato in data 15 febbraio 2011 una convenzione, con la quale sono state dettate le modalità di accesso e di consultazione delle banche dati del sistema dell'Agenzia delle Entrate. Tale convenzione è in via di integrazione con riferimento allo scambio di dati con il casellario centrale.

Con la presente circolare sono dettate le regole tecniche attinenti alle procedure di acquisizione del codice fiscale nella banca dati del casellario giudiziale del SIC, attraverso una consultazione diretta delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, nonché le istruzioni che dovranno essere osservate dagli uffici iscrizione.

2. Procedura di acquisizione del codice fiscale nella banca dati del casellario giudiziale

L'ufficio del casellario centrale ha realizzato le procedure necessarie all'acquisizione del codice fiscale nella banca dati del casellario giudiziale del SIC. In particolare, attraverso un processo di elaborazione completamente automatizzato sul SIC, sarà possibile:

- a) trasmettere con cadenza giornaliera all'Agenzia delle Entrate un file contenente i dati di tutti i soggetti che vengono iscritti per la prima volta nella banca dati del casellario giudiziale (attualmente vengono iscritti ogni giorno circa 1000 nuovi soggetti). La trasmissione sarà effettuata solo per i soggetti/provvedimenti che risultano validati;*
- b) ricevere il file elaborato dall'Agenzia delle Entrate, contenente tra l'altro per ciascun soggetto il codice fiscale (c.d. validazione dell'Agenzia delle Entrate) e aggiornare la banca dati del casellario giudiziale;*
- c) gestire i casi di mancata validazione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate: in tali casi è previsto l'invio da parte del SIC di un'apposita comunicazione diretta all'ufficio iscrizione, solamente nei casi in cui il soggetto è nato in Italia oppure, se il soggetto è nato all'estero, solo quando nel provvedimento giudiziario risulti presente la cittadinanza "ITALIA".*

Nell'allegato 1 è riportata in linea di massima l'architettura di interconnessione realizzata congiuntamente alla DGSIA e sentita l'Agenzia delle Entrate.

3. Attività degli uffici iscrizione in ipotesi di mancata validazione del codice fiscale

Due sono le ipotesi di mancata validazione del codice fiscale dal parte dell'Agenzia delle Entrate:

1) quando il soggetto trasmesso all'Agenzia delle Entrate, con i dati anagrafici presenti sul SIC, ad eccezione del codice fiscale, non risulta essere presente sul sistema dell'Agenzia delle Entrate. L'ufficio iscrizione in tal caso riceverà la seguente comunicazione: a seguito della verifica presso il sistema dell'Agenzia delle Entrate, si comunica che i dati anagrafici relativi al soggetto - cognome, nome, data e luogo nascita - , in relazione al provvedimento (data provvedimento, sede e autorità giudiziaria) NON risultano corretti;

2) quando il soggetto trasmesso all'Agenzia delle Entrate, con i dati anagrafici presenti sul SIC insieme al codice fiscale, è presente sul sistema dell'Agenzia delle Entrate ma con dati non coerenti. In questo caso l'ufficio iscrizione riceverà la seguente comunicazione: a seguito della verifica presso il sistema dell'Agenzia delle Entrate, si comunica che i dati anagrafici relativi al soggetto - cognome, nome, data e luogo nascita - , in relazione al provvedimento (data provvedimento, sede e autorità giudiziaria) NON risultano coerenti con il codice fiscale indicato.

In entrambi i casi prospettati, l'ufficio iscrizione competente, ovvero l'ufficio che ha iscritto il provvedimento giudiziario a carico del soggetto per il quale è stata comunicata la mancata validazione, dovrà attivarsi per le necessarie verifiche e correzioni (controllo della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel provvedimento con quelli che sono stati inseriti nel SIC; verifica dei certificati anagrafici; accesso al sistema "Punto Fisco", ecc.), eventualmente segnalando all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento l'opportunità di procedere alla correzione di errori materiali, ai sensi dell'articolo 130 c.p.p.

4. Bonifica della banca dati del casellario giudiziale

La modalità utilizzata per la consultazione del sistema dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "fornitura massiva") consentirà all'ufficio del casellario centrale di procedere anche alla bonifica dell'intera banca dati del casellario giudiziale (i soggetti interessati dalla bonifica saranno circa 5 milioni di soggetti). Infatti, le procedure realizzate appositamente per questa attività possono inviare fino a 100.000 soggetti per volta. Saranno valutate successivamente, in base alla numerosità degli

errori riscontrati (soggetti non validati dall'Agenzia delle Entrate), le misure necessarie ed idonee per la verifica dei dati anagrafici errati.

5. Monitoraggio

L'ufficio del casellario centrale effettuerà, inoltre, il monitoraggio dell'esito delle trasmissioni dirette all'Agenzia delle Entrate e delle elaborazioni effettuate sul SIC, anche con riferimento alla gestione di eventuali segnalazioni di mancato aggiornamento per omocodia (soggetti con lo stesso codice fiscale).

6. Fase sperimentale e avvio in esercizio

L'avvio in esercizio della procedura, previsto per il mese di settembre, sarà preceduto da una fase sperimentale, con l'obiettivo di effettuare una ultima e definitiva verifica generale delle componenti applicative realizzate. Tale fase vedrà coinvolto il solo ufficio del casellario centrale, che provvederà alla verifica della procedura indicata al punto 4, utilizzando a campione i dati presenti nelle banche dati di esercizio.

La data effettiva di avvio in esercizio sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul SIC e sui siti intranet del Ministero della giustizia e casellario.


Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al servizio di help desk attivo presso l'ufficio del casellario centrale (tel. 06/97996200), dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00.

Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente circolare sia portata a conoscenza degli Uffici Giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e sul sito intranet del casellario (portal.casellario.giustizia.it).


Il Direttore Generale della Giustizia Penale

Luigi Frunzio



Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Daniela Intravala



ALLEGATO 1

ARCHITETTURA DI MASSIMA

La seguente figura evidenzia gli scambi dei flussi tramite canale telematico (FTP) necessari per l'acquisizione da parte del Sistema informativo del Casellario (SIC) dei codici fiscali forniti dal sistema dell' Agenzia delle Entrate.




Figura 1 Diagramma flussi FTP

La figura evidenzia i sistemi coinvolti nello scambio del flusso di dati. In particolare:

1. il sistema dell' Agenzia delle Entrate che elabora il file delle richieste di verifica del codice fiscale trasmesso dal SIC;
2. il server FTP del Casellario che consente di scambiare i file oggetto del flusso;
3. la "Postazione DGSIA di Firma", predisposta all'interno dell'infrastruttura del SIC che si occupa delle operazioni di firma, cifratura e decifratura e verifica delle firme dei file scambiati nel flusso. Le cartelle contenenti i certificati predisposte su questa postazione sono protette da apposite credenziali conosciute solo dal "Responsabile dello scambio dei dati".

I certificati di firma e di cifratura, forniti dall' Agenzia delle Entrate, utilizzati per firmare e cifrare i flussi, sono solo quelli assegnati ad uso esclusivo al "Responsabile dello Scambio Dati". Per mantenere comunque la riservatezza delle informazioni contenute nei file prodotti dal SIC sarà utilizzato un certificato digitale, generato localmente in ambito del Casellario, che permetterà di cifrare i file prodotti dal SIC. Inoltre per motivi di sicurezza anche il sistema dell' Agenzia trasmette i file opportunamente firmati e crittografati.